



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2025 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore nove e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Rubino Raffaella	Consigliere	X	
4	Guerra Francesco	Consigliere	X	
5	Deflorio Arianna	Consigliere		X
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere	X	
9	Bombacigno Martino	Consigliere	X	

N	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere	X	
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere		X
12	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere		X
16	Pepe Giusi	Consigliere		X
17	Capobianco Antonella	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 17

PRESENTI N. 12

IN CARICA N. 17

ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: NITTI Claudia, RICCI Vito Antonello, LOCOROTONDO Giovanni Michele, CALABRESE Giovanni e ROMANO Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto che

Preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, dopo la trattazione del punto precedente, con la presenza di n. 12 su 17 consiglieri comunali assegnati, assenti i Consiglieri DE FLORIO Arianna, DI GEMMA Rosana Irene, ABBINANTE Rocco, CAPOBIANCO Antonella e PEPE Giusi il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 6 dell'ordine del giorno prot.n. 26190 del 20.12.2024**, dando atto del *deposito in sala della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal dott. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico Finanziario, favorevole in data 11.12.2024;
- parere espresso dalla 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, verbale del 19.12.2024 depositati in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Roberto RESSA.

Sono presenti in sala durante la discussione gli Assessori Vito Antonello RICCI, Claudia NITTI, Giovanni Michele LOCOROTONDO, Giovanni CALABRESE e Maria ROMANO.

Illustra la proposta l'Assessore RICCI delegato dal Sindaco.

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- presenti n 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n.12
- contrari n. 0

È accertata la presenza in sala di **n. 12** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti** accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 51/2024**, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente come segue:

- presenti n 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n.12
- contrari n. 0

Con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51/2024

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2025 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).

PREMESSA

Letto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) che dispone che al bilancio di previsione siano allegare, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i sevizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Letto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Letto l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Letto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 160/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*.

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 hanno abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, è stata abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC sancita dai commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, ed in loro sostituzione è stata ridisciplinata la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della citata legge n. 160/2019.

Letto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione puntuale delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Letti, in materia di nuova IMU, i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755, dell'art. 1 della richiamata legge n. 160/2019 che stabiliscono le aliquote di base per le diverse fattispecie imponibili, precisando che i comuni possono modificare tali aliquote di base (entro determinati limiti) mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, i richiamati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 riconducono nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione puntuale delle aliquote della nuova IMU.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, con norma a regime, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale *“Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze”*.

Considerato pertanto che, in virtù dei richiamati art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, e art. 151, comma 1, del TUEL, il termine di scadenza per l'approvazione delle aliquote relative alla nuova IMU da applicare per l'anno 2025 è fissato alla data del 31/12/2024, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2025.

Ritenuto di dover stabilire le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU valevoli per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dai richiamati art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL e art. 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019.

Letti i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e segnatamente:

- il comma 748 che stabilisce l'aliquota di base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 749 che prevede una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura annua di € 200,00 da applicarsi fino a concorrenza dell'imposta stessa e rapportata al periodo dell'anno durante il quale perdura tale destinazione;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994 n. 133, nella misura dello 0,1%;
- il comma 751 che stabilisce per i soli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.), nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% mediante apposita deliberazione consiliare. A decorrere dal 01/01/2022 i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo, sono esenti dall'IMU;

- il comma 752 che stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli, nella misura dello 0,76%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 753 che stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 754 che stabilisce l'aliquota di base per tutti gli altri immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e diversi da quelli indicati nei commi da 750 a 753, nella misura dello 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 755 che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*;
- i commi 756 e 757 che stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del MEF. In ogni caso, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere obbligatoriamente redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della deliberazione stessa in mancanza del quale le aliquote deliberate non saranno efficaci. In proposito il Dipartimento delle Finanze del MEF ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto decorre dall'anno d'imposta 2021 *“..... e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto”*, con l'ulteriore precisazione che *“..... comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214.”*;
- il comma 767 a mente del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno; perché ciò sia possibile è necessario che le relative deliberazioni di approvazione (e, a decorrere dall'anno di vigenza del decreto di cui al comma 756, anche il prospetto di cui al comma 757) siano inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente. A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Preso atto che, in esecuzione di quanto sancito dai richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 07/07/2023 e pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2023, recante *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”*:

- a) sono state individuate, mediante l'allegato "A", le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU, e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
- b) è stato stabilito, all'art. 7, comma 1, che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024.

Letti:

- l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29/09/2023 n. 132 convertito dalla Legge 27/11/2023 n. 170 che testualmente sancisce: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*;
- il comunicato pubblicato il 30/11/2023 sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF con il quale è stato ribadito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025.

Preso atto che, sempre in esecuzione di quanto sancito dai richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 06/09/2024 e pubblicato in G.U. n. 219 del 18/09/2024, recante *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160"*, fermo restando il contenuto del citato Decreto MEF del 07/07/2023:

- a) mediante un nuovo allegato "A", è stato integralmente sostituito il precedente allegato "A" del richiamato Decreto MEF del 07/07/2023 e, per gli effetti, sono state nuovamente individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019;
- b) all'art. 2, comma 1, è stato stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2025.

Letti, altresì:

- l'art. 1, comma 741, lett. b), della citata legge n. 160/2019 come emendato ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022 e pubblicata in G.U. – I[^] Serie Speciale – n. 42 del 19/10/2022 la quale, in tema di agevolazioni per l'abitazione principale, dichiara l'illegittimità costituzionale della predetta lett. b) del richiamato comma 741 e, per gli effetti, la emenda nella seguente nuova formulazione: *"b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."* Viene dunque disapplicato il secondo periodo del richiamato, comma 741, lett. b), che stabiliva: *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in*

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.”;

- l’art. 1, comma 751, della citata legge n. 160/2019 che, in tema di assoggettabilità ad IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.), stabilisce che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.*”;
- l’art. 1, comma 759, lett. g-bis), della citata legge n. 160/2019, come introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2023 ad opera dell’art. 1, comma 81, della legge 29/12/2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che, in tema di esenzioni IMU, stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: “*gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.*”;
- l’art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) che, in tema di agevolazioni in favore di soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, stabilisce che “*A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...*”.

Letto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Richiamato, in particolare, l’art. 10 rubricato “*Determinazione delle aliquote*” del citato regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Considerato che il sistema delle aliquote d’imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l’Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all’andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e dell’imprescindibile dovere di mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all’osservanza di quanto disposto dall’art. 251, comma 1, del richiamato TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d’imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Dato atto che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 24 del 30/07/2015 per l’anno 2015;
- n. 17 del 29/03/2016 per l’anno 2016;

- n. 14 del 31/03/2017 per l'anno 2017;
- n. 14 del 30/03/2018 per l'anno 2018;
- n. 5 del 30/03/2019 per l'anno 2019;

è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall'art 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208.

Dato atto, altresì, che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020, n. 10 del 23/04/2021, n. 6 del 10/03/2022, n. 8 del 20/03/2023 e n. 54 del 28/12/2023 aventi ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è stato stabilito tra l'altro di avvalersi, per i medesimi anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.

Ritenuto pertanto di avvalersi, anche per l'anno 2025, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 e, per gli effetti, di stabilire che il Comune può “..... *aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.*”.

Considerato che, anche per l'anno 2025, si intende mantenere sostanzialmente inalterata la pressione fiscale connessa al prelievo tributario IMU.

Ritenuto opportuno, per gli effetti e gli adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL e di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160/2016, ed in esecuzione dell'art. 10 rubricato “*Determinazione delle aliquote*” del vigente “*Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU*” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, al fine di assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote IMU da applicare nell'anno 2025, come meglio dettagliate nel prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA
a) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica la detrazione di € 200,00.	0,50%
b) Fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole.	0,10%
c) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Si applica la riserva in favore dello Stato.	0,93%
d) Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, compresi i terreni non coltivati.	0,93%
e) Aree fabbricabili.	0,93%
f) Unico immobile adibito a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesso in comodato dal soggetto passivo IMU a parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che lo utilizza come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Capurso. Per tale immobile la base imponibile è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019. Tale beneficio si	0,80%

applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Capurso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	
g) Immobili adibiti a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo IMU con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) o affini di I° grado (suoceri/generi/nuore), ove non sussistano le condizioni previste alla precedente lettera g) e sempre che siano adibiti dai comodatari a proprie abitazioni principali e relative pertinenze. Per tali immobili <u>non opera</u> la riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.	0,60%
h) Immobili adibiti a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che siano oggetto di contratti di locazione a canone concordato disciplinato dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e adibiti dal conduttore ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota qui accanto indicata è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato, munito di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stesso alle disposizioni della Legge n. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019.	0,85%
i) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti da a) ad h).	0,93%

Ritenuto di dover approvare, il “*Prospetto delle aliquote IMU 2025*” predisposto ai sensi dei richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e dei richiamati Decreti MEF del 07/07/2023 e del 06/09/2024, mediante l'apposita applicazione disponibile all'interno del Portale del Federalismo Fiscale, allegato sub 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, di dover approvare le “*Note di chiarimento per l'applicazione delle aliquote e per la determinazione dell'IMU*” di cui all'allegato sub 2) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che, ai commi 15, 15-bis e 15-ter, stabilisce rispettivamente:

- **comma 15:** “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”;
- **comma 15-bis:** “*Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno,, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,*”;
- **comma 15-ter:** “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno emanato in data 20/07/2021 e pubblicato in G.U. n. 195 del 16/08/2021, con il quale, in attuazione del richiamato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, sono state approvate le

specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle proprie entrate tributarie.

Dato atto, dunque, che affinché il presente provvedimento acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della citata legge n. 160/2019, lo stesso deve essere trasmesso per via telematica – ai sensi del richiamato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 – al Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo le indicazioni ed i termini forniti dallo stesso art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, dalla Circolare del MEF Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, dalla Risoluzione del MEF Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, e dal richiamato Decreto MEF del 07/07/2023, nonché secondo le specifiche tecniche di cui al citato Decreto MEF/INT del 20/07/2021, affinché sia pubblicato nel sito informatico (di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360) “www.finanze.gov.it” individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).

Ricontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in forza di quanto disposto dai citati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

Acquisiti sulla proposta relativa alla presente deliberazione:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
- il parere espresso dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente;
- la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale.

Preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, nonché in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalle leggi, dal vigente Statuto comunale e dal vigente “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, per l'approvazione delle aliquote e detrazioni da applicare nell'anno 2025 per la determinazione dell'IMU.

Per tutti i motivi sin qui richiamati, da intendersi integralmente riportati nel sottostante dispositivo,

SI PROPONE DI

- 1) **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
- 2) **Dare atto che:**
 - a) in esecuzione di quanto sancito dai richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 07/07/2023 e pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2023, recante “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni*

possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ”:

- sono state individuate, mediante l'allegato “A”, le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
 - è stato stabilito, all'art. 7, comma 1, che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024;
- b) l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29/09/2023 n. 132 convertito dalla Legge 27/11/2023 n. 170 ha sancito che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”;*
- c) con comunicato pubblicato il 30/11/2023 sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF è stato ribadito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;
- d) sempre in esecuzione di quanto sancito dai richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 06/09/2024 e pubblicato in G.U. n. 219 del 18/09/2024 recante *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”*, fermo restando il contenuto del citato Decreto MEF del 07/07/2023:
- mediante un nuovo allegato “A”, è stato integralmente sostituito il precedente allegato “A” del richiamato Decreto MEF del 07/07/2023 e, per gli effetti, sono state nuovamente individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019;
 - all'art. 2, comma 1, è stato stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2025.

3) Stabilire che è volontà di questa Amministrazione di avvalersi, anche per l'anno 2025, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge 27/12/2019 n. 160, dando atto che l'aliquota massima applicabile per la determinazione dell'IMU dovuta in relazione all'anno d'imposta 2025 può essere aumentata nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2024 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.

4) Approvare, per gli effetti e gli adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL e di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, ed in esecuzione dell'art. 10 rubricato *“Determinazione delle aliquote”* del vigente *“Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, il *“Prospetto delle aliquote IMU 2025”* predisposto ai sensi dei richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e dei richiamati Decreti MEF del 07/07/2023 e del 06/09/2024 mediante l'apposita applicazione disponibile all'interno del Portale

del Federalismo Fiscale, che si allega sub 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

- 5) **Approvare**, altresì, le “*Note di chiarimento per l’applicazione delle aliquote e per la determinazione dell’IMU*” di cui all’allegato sub 2) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 6) **Stabilire** che le aliquote (di cui all’allegato sub 1) e le note di chiarimento (di cui all’allegato sub 2) approvate col presente provvedimento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- 7) **Stabilire**, ai sensi dell’art. 1, comma 749, della Legge 27/12/2019 n. 160, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica altresì all’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che sia assimilata all’abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), della citata Legge n. 160/2019, nonché, indipendentemente dalla classificazione catastale, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616.
- 8) **Stabilire** che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 767, della citata legge n. 160/2019, la stessa deve essere trasmessa per via telematica – ai sensi del richiamato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 – al Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo le indicazioni ed i termini forniti dallo stesso art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, dalla Circolare del MEF Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, dalla Risoluzione del MEF Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, e dal richiamato Decreto MEF del 07/07/2023, nonché secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto MEF/INT del 20/07/2021, affinché sia pubblicata nel sito informatico (di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360) “www.finanze.gov.it” individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).
- 9) **Stabilire** altresì, ai sensi dell’art. 3 del richiamato D.MEF del 07/07/2023, che il richiamato “*Prospetto delle aliquote IMU 2025*” di cui all’allegato sub 1) venga trasmesso al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, atteso che le aliquote stabilite nel predetto Prospetto hanno effetto a decorrere dal 01/01/2025 a condizione che il Prospetto medesimo sia inserito nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14/10/2025 e sia pubblicato sul sito internet del citato Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28/10/2025. In caso di mancata pubblicazione entro il 28/10/2025, si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del D.MEF del 07/07/2023 (“*Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto (2025), in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.*”).

- 10) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
 - il parere espresso dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente;
 - la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale.
- 11) **Dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, nonché in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
- 12) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al responsabile del Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui ai precedenti punti 8) e 9).
- 13) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita votazione.

Comune di Capurso
Deliberazione n. 46/2024 del 28/12/2024
Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2025 delle aliquote e detrazioni relative all'imposta Municipale Propria (IMU)
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU 2025

(GENERATO MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA
DISPONIBILE ALL'INTERNO DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE)

- Articolo 1, commi 756 e 757 della Legge 27/12/2019 n. 160;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 07/07/2023 e pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2023;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 06/09/2024 e pubblicato in G.U. n. 219 del 18/09/2024

Prospetto aliquote IMU - Comune di CAPURSO

ID Prospetto 3559 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,93%
Terreni agricoli	0,93%
Aree fabbricabili	0,93%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,93%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.</p>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</p>

Comune di Capurso
 Deliberazione n. 46/2024 del 28/12/2024
 Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Teso Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2025 delle aliquote e detrazioni relative all'imposta Municipale Propria (IMU)
 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente".

	- Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,85%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Gli immobile di proprietà di ONLUS o ENTI DEL TERZO SETTORE sono esenti alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, dall' art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, dall'art. 91-bis del D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/3/2012 n. 27, e dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito dalla Legge 2/5/2014 n. 68, e relative disposizioni di attuazione..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 27/11/2024 alle 15:11:11

NOTE DI CHIARIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE E PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMU

Ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27/12/2019 n. 160, non costituisce presupposto dell'IMU il possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle relative pertinenze, come definita dall'art. 1, comma 741, lettere b) e c), della stessa legge n. 160/2019, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Si riporta qui di seguito il testo vigente dell'art. 1, comma 741, lettere b) e c) della legge n. 160/2019:

- b) *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
- c) *Sono altresì considerate abitazioni principali:*
- 1) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - 2) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
 - 3) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
 - 4) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
 - 5) *un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
 - 6) *su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160/2019 e dell'art. 6, comma 2, lett. f), del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo; in caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere riconosciuta ad una sola unità immobiliare. Per poter usufruire della predetta assimilazione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. d), della Legge n. 160/2019 e dell'art. 5, commi 8 e 9, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, comprese le società agricole di cui al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Tale "finzione giuridica" non si applica ai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che siano già in pensione; la cancellazione dalla previdenza agricola ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Per poter usufruire della predetta "finzione giuridica" il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità si verificano esclusivamente quando

siano rispettate le norme a tal fine stabilite dall'art. 8, comma 1, lett. b), del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- c) per l'unica unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo IMU a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Capurso; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Capurso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per poter usufruire della predetta riduzione della base imponibile il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 27/12/2019 n. 160 e dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o dati in comodato d'uso o comunque concessi a terzi ad alcun titolo, neppure per un breve periodo. L'esenzione compete solo nel caso in cui i fabbricati siano di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire), con esclusione dell'ipotesi in cui i fabbricati, benché di nuova costruzione, siano ceduti ad altri soggetti che, seppur senza locarli o darli in comodato d'uso o comunque concederli a terzi a qualunque titolo, li destinino alla vendita. Per poter usufruire della predetta esenzione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. a), della Legge n. 160/2019 e dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 99/2004. L'esenzione non si applica ai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che siano già in pensione. Per poter usufruire della predetta esenzione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27/12/2019 n. 160 e dell'art. 9, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), sono esenti dall'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 29/09/1973 n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la Legge 27/05/1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al D.MEF 19/11/2012 n. 200;
- g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune, secondo modalità telematiche stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Per poter usufruire della predetta esenzione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge 27/12/2019 n. 160 e dell'art. 8, comma 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per le abitazioni oggetto di contratto di locazione

a canone concordato disciplinato dall'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431, l'IMU determinata applicando l'apposita aliquota indicata nel prospetto che precede è ridotta al 75%. La riduzione di cui al periodo precedente si applica esclusivamente in presenza di contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stesso alle disposizioni della Legge n. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Per poter usufruire della predetta riduzione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017 destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della Legge 20/05/1985 n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, e dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla Legge 02/05/2014 n. 68, e relative disposizioni di attuazione. Per poter usufruire della predetta esenzione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178, "*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà*", applicando l'apposita aliquota indicata nel prospetto che precede. Per poter usufruire della predetta riduzione il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di perdita del beneficio, la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali deve applicarsi il beneficio.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Fabrizio Lorusso Flammini



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta n. 51 del 11/12/2024.

Per la proposta il parere è: FAVOREVOLE

Note:

Capurso, 11/12/2024

Il Responsabile del Settore
DOTT. NICOLA BAVARO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta n. 51 del 11/12/2024.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Capurso, 11/12/2024

Il Responsabile del Settore II – Economico Finanziario

DOTT. NICOLA BAVARO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI CONFORMITA'

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Proposta 51 del 11/12/2024.

Il Segretario Generale formula, parere FAVOREVOLE di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamenti.

Note:

Capurso, 20/12/2024

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 31/12/2024 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della
pubblicazione
Masi Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 31/12/2024

L'incaricato della
pubblicazione
Masi Fabio